



Normativa del Piano





Capo I - Principi Generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del Piano Regolatore Portuale

1. Il Piano Regolatore Portuale rappresenta, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n° 84, e successive modificazioni ed integrazioni, il quadro di riferimento territoriale e funzionale per dare progressiva attuazione agli indirizzi strategici assunti dall'Autorità Portuale sulla base delle prospettive di sviluppo del Porto di Genova.

2. A tal fine, il Piano individua la delimitazione dell'ambito portuale, definisce le linee di trasformazione da perseguire e concorre alla programmazione degli interventi infrastrutturali esterni all'ambito portuale ritenuti necessari all'attuazione delle sue previsioni.

3. Il Piano Regolatore Portuale contiene altresì lo studio di sostenibilità ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. 84/94, nonché un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

4. Il Piano Regolatore Portuale individua all'interno dell'ambito portuale gli spazi e le aree a prevalente funzione urbana e, come tali, soggette alla disciplina dello strumento urbanistico comunale.

5. Il Piano Regolatore Portuale prevede altresì modalità di intervento e di riqualificazione negli spazi portuali di consolidata e prevalente connessione urbana.


6. Attraverso il Piano Operativo Triennale, di cui all'art. 9, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n° 84 e successive modificazioni ed integrazioni, le indicazioni del Piano si articolano in azioni e programmi di intervento temporalmente definiti nelle loro fasi di attuazione.

7. Il Piano Regolatore Portuale individua le procedure attraverso cui garantire il costante aggiornamento delle sue previsioni alle esigenze di sviluppo, garantendo la più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

CAPO II - Le varianti al Piano Regolatore Portuale e gli adeguamenti tecnico-funzionali

Art. 2 - Varianti ed adeguamenti tecnico-funzionali al Piano Regolatore Portuale

1. Le varianti al Piano Regolatore Portuale diverse dagli adeguamenti tecnico-funzionali definiti nel comma 2 sono soggette alla procedura prevista per l'approvazione del Piano.



2. Costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del Piano le modifiche non sostanziali contenute in progetti definitivi di interventi che:

- a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;
- b) non comportino l'introduzione di modifiche alla localizzazione delle funzioni previste dallo schema generale del Piano di cui all'articolo 6;
- c) non contengano variazioni significative al perimetro dei riempimenti e delle opere di protezione a mare previsti dallo Schema generale del Piano;
- d) risultino compatibili con la disciplina degli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e/o comunale, vigenti od adottati.

3. Gli adeguamenti di cui al comma 2 sono approvati nel contesto del procedimento approvativo del relativo progetto di intervento a norma della vigente legislazione statale e regionale in materia.

CAPO III - L'impianto e i contenuti del Piano Regolatore Portuale

1. Il Piano Regolatore Portuale si articola in quadro strutturale, schema generale, aree territoriali ed ambiti, secondo quanto specificato nei successivi commi.

Art. 3 - L'articolazione del Piano Regolatore Portuale

2. Nel quadro strutturale il Piano individua gli scenari evolutivi nei diversi settori merceologici, il posizionamento del porto di Genova nel sistema marittimo internazionale, e determina gli obiettivi di traffico da perseguire nel breve, medio e lungo periodo.


3. Nello schema generale il Piano Regolatore Portuale individua le destinazioni d'uso e gli assetti infrastrutturali atti a garantire la migliore organizzazione delle risorse territoriali, in relazione agli obiettivi ed alle potenzialità di sviluppo.

4. Nelle aree territoriali e negli ambiti il Piano, sulla base della articolazione funzionale generale, specifica l'assetto previsto, anche in riferimento alla definizione dei rapporti con la struttura urbana con la rete infrastrutturale di riferimento.

1. Il Piano Regolatore Portuale si compone dei seguenti elaborati:

Art. 4 - Gli elaborati del Piano Regolatore Portuale

- a) Quadro strutturale
- b) Schema generale del Piano
- c) Scelte localizzative, aree territoriali ed ambiti
- c bis) Quadro di unione delle aree territoriali e degli ambiti in scala 1:10.000



d) Normativa di piano

2. Al Piano Regolatore Portuale è allegato, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L. 84/94, un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale, in conformità a quanto previsto dal DPR del 17 maggio 1988, n° 175 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 20 maggio 1991.

3. Il Piano Regolatore Portuale è corredato da uno studio di sostenibilità ambientale predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della L. 84/1994.

Art. 5 - Lo schema generale del Piano Regolatore Portuale


1. Lo schema generale del Piano Regolatore Portuale individua l'assetto complessivo del Porto di Genova ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L. 84/94 e successive modifiche ed integrazioni.


2. Ai fini di cui al comma precedente, lo schema generale individua la delimitazione dell'ambito portuale, il perimetro a mare delle aree portuali, ivi compresi i riempimenti degli specchi acquei e l'assetto delle opere marittime di protezione, e localizza le seguenti funzioni, alle quali corrispondono le simbologie di fianco riportate:

- funzione commerciale relativa allo svolgimento delle operazioni portuali **C**
- funzione industriale, ivi compreso lo svolgimento delle attività di riparazione, manutenzione, trasformazione, costruzione ed allestimento navale **IA**
- funzione turistica destinata a servire la nautica da diporto e il diportismo nautico, anche mediante l'approntamento dei relativi servizi complementari **D**
- funzione passeggeri, relativa all'esercizio dei servizi di assistenza alle crociere e ai traghetti **PP**
- funzione petrolifera, relativa allo svolgimento delle attività di trasporto di prodotti petroliferi **PE**
- funzione peschereccia, relativa allo svolgimento delle operazioni connesse alle attività di pesca **PS**
- funzioni urbane, relative alle zone del demanio marittimo portuale che rivestono un prevalente significato urbano **U**
- mobilità generale **MS**
- servizi portuali **S**
- impianti tecnologici **IT**
- opere marittime di protezione **OP**

3. Le funzioni di cui al precedente comma sono comprensive delle attività connesse e servizi complementari rappresentati dalle:

- a) attività economiche, commerciali, amministrative e di controllo connesse all'esercizio delle





- funzioni previste;
- b) attività di manutenzione, riparazione e ricovero di mezzi operativi necessari allo svolgimento delle funzioni previste **nonchè le zone di accumulo per veicoli commerciali e parcheggi pertinenziali;**
 - c) attività di stoccaggio e manipolazione delle merci rientranti nel ciclo produttivo.

4. I servizi di manutenzione, riparazione e ricovero dei contenitori, l'autoporto ed i servizi connessi qualora non rientranti nella fattispecie di cui al presente comma 3, sono preferibilmente localizzati in aree esterne al demanio portuale, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.

5. Lo schema generale del Piano Regolatore Portuale individua con efficacia propositiva gli assetti infrastrutturali generali esterni all'ambito portuale ritenuti necessari alla attuazione delle sue previsioni.

6. Nello schema generale di Piano è altresì fornita una valutazione d'insieme circa il quadro di riferimento ambientale, programmatico e progettuale sviluppato nello studio di sostenibilità ambientale del Piano Regolatore Portuale.

1. Gli ambiti rappresentano il riferimento fondamentale per la specificazione localizzativa delle scelte del Piano Regolatore Portuale e per la definizione degli interventi ammissibili.

2. Gli ambiti sono accorpati in aree territoriali, al fine di evidenziare, ad una scala di rappresentazione grafica e descrittiva intermedia, gli obiettivi perseguiti e le connessioni funzionali degli interventi proposti nei diversi ambiti.


3. Le previsioni del Piano relative a ciascun ambito sono specificate negli schemi grafici e nelle schede tecniche che individuano gli obiettivi da perseguire, le funzioni caratterizzanti ed ammesse, i dati tecnici di riferimento, i criteri di progettazione e le priorità d'intervento.


4. Le funzioni presenti in un ambito e non espressamente individuate come funzioni caratterizzanti o ammesse, sono da considerarsi in regime di permanenza transitoria.

5. Per le funzioni in regime di permanenza transitoria sono ammessi gli interventi che, avuto riguardo all'esigenza di garantire e migliorare le condizioni di efficienza e sicurezza delle attività svolte, risultino compatibili con i programmi di intervento da sviluppare per il perseguimento degli obiettivi di Piano.

6. Ciascun ambito può articolarsi in unità territoriali di intervento (U.I.), che individuano specifici

Art. 6 - Gli ambiti e le aree territoriali del Piano Regolatore Portuale





parametri edilizi ed urbanistici aventi efficacia di indirizzo per la successiva fase di attuazione.

7. Negli ambiti ad esclusiva funzione portuale operano le previsioni del Piano Regolatore Portuale di cui agli articoli 5 e 6.

8. Negli ambiti a prevalente funzione urbana operano esclusivamente le previsioni dello strumento urbanistico comunale.

Art. 7 - L'articolazione delle funzioni negli ambiti

1. In ciascun ambito, le funzioni, di cui al precedente art. 6, comprensive delle attività connesse e dei servizi complementari, sono articolate secondo quanto di seguito indicato:

2. Funzione commerciale

C

- operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio contenitori **C1**
- operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio merci convenzionali **C2**
- operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide: prodotti non alimentari **C3**
- operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide: prodotti alimentari **C4**
- operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide: prodotti chimici **C5**
- operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide: prodotti alimentari **C6**
- operazioni portuali relative a stoccaggio, manipolazione e distribuzione delle merci **C7**
- operazioni relative alla logistica portuale e trasportistica **C8**


3. Funzione industriale

IA

- riparazione, manutenzione, trasformazione, costruzione e allestimento navale **IA1**
- riparazione, manutenzione, fornitura, trasformazione e costruzione per la nautica da diporto **IA2**
- attività siderurgiche: produzione e lavorazione di prodotti siderurgici **IA3**
- movimentazione materie prime e prodotti siderurgici **IA4**

4. Funzioni passeggeri

PP



- attracco, attesa e servizio ai traghetti **PP1**
- attracco e servizi alle crociere **PP2**

5. Funzioni di nautica da diporto; individua gli approdi destinati allo svolgimento delle funzioni diportistiche e i servizi di supporto al diportismo nautico

D

6. Funzioni petrolifere

PE

- booster per prodotti petroliferi **PE1**
- collettori per prodotti petroliferi **PE2**
- impianti di manutenzione e servizio **PE3**

7. Funzione peschereccia

PS

8. Funzioni urbane

U

9. La funzione PP1 è comprensiva delle funzioni commerciali integrate nel servizio reso da navi traghetto.

10. La funzione IA è comprensiva delle attività connesse di produzione di componenti, di servizi e di assistenza.

11. La funzione PS, non localizzata territorialmente, è da ritenersi ammissibile, purchè compatibile, in tutte le aree portuali.

1. Negli ambiti la funzione mobilità generale è così articolata:

Art. 8 - La mobilità generale

Mobilità generale

MS


- viabilità urbana **MS1**
- viabilità portuale comune **MS2**
- **spazi di esclusivo uso portuale destinati alla sosta di autovetture** **P1**
- **spazi di esclusivo uso portuale destinati alla sosta di veicoli commerciali** **P2**
- varco doganale **VD**
- varco portuale **VP**

Mobilità ferroviaria, comprendente linee, parchi e servizi ai mezzi e agli impianti ferroviari portuali

MF

Art. 9 - I servizi portuali 1. In riferimento alla disciplina localizzativa di ambito i servizi portuali sono articolati secondo quanto di seguito indicato:

Servizi portuali	S
2. Servizi ecologici	SE
- raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali di origine portuale	SE1
- deposito e trattamento reflui	SE2
- disinquinamento marino	SE3
3. Servizi di sicurezza e controllo	SC
4. Servizi alla nave	SN
- bunkeraggio	SN1
- rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori, trasporto del personale a bordo	SN2
- forniture di bordo	SN3
5. Servizi di supporto	SM
- servizi di manutenzione delle parti comuni portuali	SM1
- servizi di supporto alla funzione industriale	SM2
6. Servizi tecnici, commerciali e amministrativi connessi alla attività portuale (imprese portuali, agenti marittimi, armatori, spedizionieri, servizi telematici, ecc.)	SG
7. I servizi di costruzione e manutenzione delle opere marittime rappresentano un'attività legata alla presenza di cantieri di costruzione e quindi da considerarsi ammessa in ogni ambito in relazione agli interventi da realizzare.	
8. Le attività delle Pubbliche Amministrazioni presenti nell'ambito portuale demaniale e non connesse con le funzioni portuali sono soggette a graduale delocalizzazione, da attuare d'intesa con gli Enti interessati.	
9. I servizi alle persone quali mense ed esercizi commerciali sono ammessi all'interno di ciascun ambito, qualora complementari alle attività ivi svolte, anche quando non espressamente richiamati	



nelle singole schede. Resta fermo lo specifico regime autorizzativo relativo all'esercizio delle singole attività.

1. Impianti tecnologici

IT *Art. 10 - Gli impianti tecnologici*

Ai fini delle indicazioni di Piano Regolatore Portuale, rientrano in questa categoria gli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, gli impianti di depurazione e le vasche di sedimentazione fluviale. La loro localizzazione in ambito portuale è richiamata nelle singole schede di ambito, fermo restando che eventuali rilocalizzazioni e/o insediamenti di nuovi impianti saranno individuati d'intesa con gli Enti e le Amministrazioni competenti.

1. Opere marittime di protezione

OP *Art. 11 - Le opere marittime di protezione*


Ai fini delle indicazioni di Piano Regolatore Portuale rientrano in questa categoria le dighe foranee di difesa ed i moli di sottoflutto.


CAPO IV - Efficacia giuridica del Piano Regolatore Portuale

1. Le previsioni contenute nello schema generale del Piano hanno efficacia prescrittiva per l'attuazione dei programmi e degli interventi nell'ambito portuale. *Art. 12 - Efficacia delle previsioni del Piano*
2. L'efficacia delle previsioni del Piano riferiti agli ambiti è specificata nell'articolo 16.
3. Le previsioni del Piano riferite alle unità di intervento hanno efficacia di indirizzo.
4. Le indicazioni riguardanti le infrastrutture ferroviarie e viabilistiche contenute nello schema generale di Piano Regolatore Portuale hanno efficacia propositiva nei confronti della successiva fase approvativa delle relative opere.

CAPO V - L'attuazione del Piano Regolatore Portuale

1. Attraverso il Piano Operativo Triennale, di cui all'art. 9, comma 3 della L. 84/94, vengono individuate le azioni e i programmi di intervento da sviluppare nel triennio al fine di assicurare il coerente perseguimento degli obiettivi prefissati dal Piano Regolatore Portuale. *Art. 13 - Il Piano Operativo Triennale*





2. Al fine di garantire il costante monitoraggio dei programmi avviati e la loro completa rispondenza alla funzionalità delle attività portuali, il Piano Operativo Triennale è soggetto ad aggiornamento annuale.

Art. 14 - Attuazione mediante accordi di programma

1. Con riferimento ad alcuni ambiti di particolare complessità il Piano prevede per la loro attuazione il ricorso ad accordi di programma, individuando i relativi obiettivi e le prestazioni da conseguire.

Art. 15 - Aree esterne all'ambito portuale destinate a funzioni di interesse portuale

1. Nelle aree esterne all'ambito portuale destinate a funzioni di interesse portuale trova applicazione la disciplina prevista dallo strumento urbanistico comunale e per l'attuazione delle relative previsioni può farsi ricorso a procedure di natura concertativa.


CAPO VI - Norme tecniche


Art. 16 - Efficacia delle previsioni degli ambiti

1. Con riferimento alla progettazione attuativa degli interventi negli ambiti ad esclusiva operatività portuale:

- a) tutte le indicazioni contenute nelle schede tecniche riferite agli ambiti nonchè le indicazioni specificate negli schemi grafici riferite al perimetro di ambito ed alla linea di massimo riempimento, hanno efficacia prescrittiva;
- b) le indicazioni contenute negli schemi grafici delle schede tecniche di ambito riferite alla linea ferroviaria, all'attestamento del fronte costruito e al perimetro di unità di intervento, possono avere efficacia prescrittiva o di indirizzo, secondo la simbologia specificata nella legenda allegata alle presenti N. di A.;
- c) i dati delle schede tecniche di ambito che sono specificati a livello di unità di intervento (U.I.) nonchè tutte le indicazioni specificate negli schemi grafici non comprese in quelle elencate nelle lettere precedenti hanno in ogni caso efficacia di indirizzo.

1. Attestamento del fronte costruito: linea lungo la quale si devono attestare gli edifici.





2. Fronte di accesso veicolare: linea lungo la quale vanno disposti gli accessi veicolari. **Art. 17 - Definizioni**

3. Linea di massimo riempimento: linea massima segnata sullo specchio acqueo oltre la quale non è possibile realizzare opere di riempimento artificiale.

4. Linea ferroviaria: sede della mobilità ferroviaria.

5. Perimetro di opera marittima: conformazione delle opere marittime previste.

6. Percorso veicolare: sede della viabilità portuale.

7. Perimetro di ambito e perimetro di unità di intervento: delimitazione dell'area entro cui valgono le indicazioni e i dati quantitativi di riferimento.

8. Sedime dell'edificio: perimetro di assetto planimetrico dell'edificio in nuova costruzione.

9. Sezione tipo: segno grafico che rimanda a un disegno di sezione allegato alla scheda dell'ambito.

10. Altezza della costruzione: distanza tra la quota a terra dell'edificio e l'estradosso della copertura.

11. Lotto minimo: consiste nella superficie minima di intervento utile a garantire una razionale utilizzazione delle risorse territoriali.

12. Rapporto di copertura: rapporto espresso in percentuale tra superficie coperta e superficie di ambito o di unità di intervento.

13. Superficie coperta: proiezione orizzontale dell'edificio, compresa la proiezione di corpi di fabbrica a sbalzo.

14. Parcheggi pertinenziali: spazi di sosta interni alle aree operative e destinati ad un'utenza strettamente connessa alle funzioni ivi svolte. da reperire avendo riguardo al tipo di funzione, alla dimensione dell'attività, ed alle tipologie di intervento previste.

